

COMUNE DI MONTE CAVALLO

STATUTO

Adottato con atto del Consiglio Comunale N. 44 del 28/9/91.

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1 Comune

1-Il Comune rappresenta la comunità di Monte Cavallo, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, morale, culturale ed economico.

2-Il Comune tutela i valori sociali di cui la comunità e' espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, ad ogni, forma di associazione che sostiene e promuove, per una più compiuta formazione dei cittadini e garantisce la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente sia come singoli che in ogni forma di raggruppamento sociale.

3-Il Comune salvaguarda il territorio comunale quale bene della comunità comunicativa garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale.

4-Il Comune tutela l'ambiente sensibilizzando e responsabilizzando la popolazione e le associazioni delle quali stimola e favorisce la costituzione. La tutela dell'ambiente attuata in stretta connessione con le esigenze di pertinenti iniziative di sviluppo economico inteso a rivitalizzare il territorio comunale nella sua generalità, e nei suoi aspetti più caratteristici.

5- Il Comune persegue la valorizzazione delle risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità.

6-Il Comune promuove ed incentiva il volontariato favorendo un accesso privilegiato alle associazioni operanti in tale settore ai servizi sociali.

7-Il Comune conforma la propria azione a quella degli altri enti locali, ivi compresa la Comunità Montana, anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese, accorpate la gestione dei servizi di bacino ultracomunale, determinare occasioni ed incentivi per lo sviluppo economico ed occupazionale.

8-Il Comune promuove l'attiva partecipazione alla gestione delle aree protette interessanti il proprio territorio, persegue il razionale godimento degli usi civici, destina particolare attenzione alle sorgenti, ai boschi ed ai pascoli, opportunamente operando perché permanga la destinazione a bosco ceduo nelle parti a ciò tradizionalmente destinate; promuove altresì con strumenti idonei definitiva ed approfondita verifica della situazione delle comunanze agrarie, per l'importanza ed il peso che i loro beni hanno nel contesto generale del territorio comunale e dei singoli nuclei frazionali anche con interventi diretti sulla Regione cui l'art.66 D.P.R. 24/7/1977 n.616 ha trasferito le competenze già attribuite al commissario per la liquidazione degli usi civici della legge 16/6/1927 n.1776 e successiva disciplina.

9-Il Comune cura la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali come momento di salvaguardia di valori culturali tipici e come elemento di specifica caratterizzazione capace di suscitare interessi di richiamo turistico. Al riguardo promuove e favorisce il ripristino è la creazione di manifestazioni quali fiere, sagre, spettacoli espressivi delle tradizioni e quant'altro ritenuto utile ed opportuno a questo fine.

Art. 2 Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1-Il territorio comunale ha una estensione di Km² 38,62 e confina con i Comuni di Visso, Serravalle di Chienti, Pieve Torina e comprende le frazioni di: Collattoni, Cascine, Selvapiana, Valcaldara, Castello, Cesure, Collebianco, Valle-S.Benedetto, Piandellanoce, Cerreto, Pantaneto e il Capoluogo Piedelsasso ove è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli Uffici Comunali.

2-Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma, raffigurante cavallo rampante su prato, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro Araldico degli enti morali, in conformità, alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone riconosciuto in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3 Funzioni

1-Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2-Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme adeguate di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3-Il Comune, nell'esercizio della funzione amministrativa, assicura la partecipazione ad ogni fase del procedimento al cittadino, singolo o associato, che ne faccia richiesta o che, comunque, sia interessato allo stesso.

4-Il Comune garantisce il diritto di informazione e di accesso come diritto fondamentale del cittadino, secondo i tempi e le modalità, previsti dal regolamento.

5-Ogni atto amministrativo di competenza del Comune ha tempi certi, stabiliti dal regolamento.

Art. 4 Compiti del Comune per i Servizi di competenza statale

1-Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2-Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

TITOLO II - ordinamento istituzionale del Comune

Art. 5 Organi Elettivi

Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Elezione, Composizione e Durata in carica del Consiglio

1-L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la situazione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2-I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3-Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di induzione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4-I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 7 Competenze del Consiglio Comunale

1-Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2-Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art.15 della legge 8 Giugno 1990, n.142 ;
- c)la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d)le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative
- e)l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f)l'assunzione diretta e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società, di capitale, l'affidamento di attività, o servizi mediante convenzione;
- g)l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;
- h)gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i)la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m)gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario comunale;
- n)la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico; -
- o)l'invio di deliberazioni di Giunta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.45, comma 1, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

3-Può istituire commissioni speciali per fini d'indagine, inchiesta e studio.

4-Provvede alla convalida dei consiglieri e decide delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi delle leggi dello Stato.

Art. 8 Prerogative dei Consiglieri

1-I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti o sottoposti a vigilanza, tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2-Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento.

3-Tutti i consiglieri devono appartenere a un gruppo conciliare che può essere costituito anche da un solo componente. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale deve essere immediatamente comunicata al

Sindaco. Il consigliere che nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale aderisce ad un gruppo conciliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Sindaco.

4-Gli organi e gli uffici comunali, compatibilmente e con la disponibilità di strutture, secondo le rispettive competenze, garantiscono ai consiglieri ed ai gruppi consiliari l'esplicazione delle loro funzioni.

Art. 9 Decadenza e Dimissioni dei Consiglieri

1-I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è, pronunciata dal Consiglio comunale, decorsi i termini accordati all'interessato per eventuali controdeduzioni, nella notificazione della proposta di decadenza.

2-La proposta di decadenza viene illustrata al Consiglio dal Sindaco. Il Consiglio si pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.

3-Le dimissioni del consigliere comunale hanno efficacia dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Art. 10 Convocazione del Consiglio

1-Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data

2-Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3-L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai consiglieri a mezzo dei messi comunali o per lettera raccomandata, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.

4-Nei casi d'urgenza, l'avviso con la relativa indicazione degli argomenti può essere notificato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per la seduta. La convocazione può essere anche telegrafica.

5-L'elenco degli oggetti da trattare dal Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

6-Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, salvi i casi di convocazione d'urgenza. Le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e i relativi atti sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni prima della SEDUTA.

Art. 11 Sedute del Consiglio

1-L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2-Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

3-Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

4-In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei

consiglieri in carica. Le eventuali proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, non possono essere poste in deliberazione.

5-Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 12 Elezione della Giunta

1-La Giunta ed il Sindaco sono eletti dal Consiglio nel proprio seno, alla prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico e a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

2-L'elezione deve avvenire comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse .

3-Il documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contiene il programma da attuare e l'elenco dei candidati alle cariche di Sindaco e di componenti la Giunta.

4-Il documento è depositato, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura di uno dei consiglieri che lo ha sottoscritto, presso l'ufficio del Segretario del Comune che ne rilascia ricevuta. Qualora il Consiglio non risulti convocato, il Segretario comunale trasmette, senza indugio, copia del documento programmatico al consigliere anziano affinché, provveda alla convocazione entro 10.giorni e comunque in tempi utili per il rispetto delle scadenze fissate dall'art. 34 della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

5-In caso di presentazione di più documenti programmatici, questi sono esaminati e posti in votazione iniziando da quello che ha il maggior numero di sottoscrittori. A parità del numero dei sottoscrittori, la precedenza è determinata dal sorteggio. Qualora un documento abbia ottenuto con votazione palese la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati i documenti eventualmente restanti non possono essere sottoposti a votazione.

6-Qualora il consigliere comunale abbia sottoscritto più documenti programmatici, la sua sottoscrizione sui documenti presentati successivamente al primo si ha per non apposta.

7-La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta e, disposta dal consigliere anziano, che presiede la relativa seduta. La prima convocazione e, disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

8-E' consigliere anziano chi ha riportato la cifra elettorale più alta.

9-La deliberazione di nomina del Sindaco e della Giunta diventa esecutiva entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

Art. 13 Composizione e Funzionamento della Giunta

1-La Giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede, e da 4 assessori.

2-Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottando.

3-L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Le deliberazioni non possono essere adottate dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

4-La Giunta e' convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta e' necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5-La Giunta delibera a maggioranza dei voti. A parità di voti, prevale quello del Sindaco.

6-Le dimissioni o la cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà, degli assessori comportano la decadenza della Giunta e il Consiglio non PUOI deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.

7-L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale, decade dalla carica. A tal fine, il Sindaco dispone la notificazione all'interessato della proposta di decadenza. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale decorsi i termini accordati all' interessato per le controdeduzioni La proposta di decadenza viene illustrata al Consiglio dal Sindaco. il Consiglio si pronuncia . sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato. Resta salva l'applicazione dell'art.7 della legge 23 Aprile 1981 n. 154

8-Alla sostituzione di singoli assessori dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco , o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco. Per la validità della votazione, espressa per appello nominali, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9-La Giunta ed il Sindaco restano in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

Art. 14 Competenze della Giunta

1-La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che noti rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale. Negli stessi limiti provvede, con finalità, di efficienza ed equilibrio finanziario relativamente alla gestione amministrativa; economica, patrimoniale e del personale. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2-Competono alla Giunta. tra l'altro:

- a)la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
- b)l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi. Parimenti le competono, anche quando non rientrano in tale ordinaria amministrazione, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;
- c)la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
- d) progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- e)le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ai soggetti che ne hanno titolo;
- g) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio comunale o attribuite al Sindaco o al Segretario comunale;
- h)la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllato dal Comune;
- i)l'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare agli esperimenti di licitazione privata. .

3-La Giunta. in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.45, comma 1, della legge 8 Giugno 1990, n.142.

4-La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5-L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.

CAPO III IL SINDACO

Art. 15 Competenze del Sindaco

1-Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a promuovere e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta. Provvede all'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2-Il Sindaco provvede a

- a) convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni firmare i provvedimenti e gli atti relativi agli interessi del Comune anche per mezzo di assessori da lui delegati, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
- b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici; impartendo le direttive al Segretario comunale;
- d) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può, nominare per detta incombenza un proprio delegato, scelto tra i consiglieri comunali, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega, nominando contestualmente il nuovo delegato;
- e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi;
- f) proporre al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la sostituzione di singoli assessori dimissionari, o revocati dal Consiglio su iniziativa del Sindaco stesso, o cessati dall'ufficio per altra causa;
- g) esercitare le azioni possessorie o cautelari nell'interesse del Comune;
- h) stipulare, quando sia richiesto il rogito del Segretario comunale, i contratti e le convenzioni resi obbligatori per legge ovvero deliberati dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze; indisporre atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;
- l) rilasciare gli attestati di notorietà, pubblica, gli stati di famiglia, i certificati
- m) irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;
- n) sospendere, nei casi d'urgenza, sentita la commissione di disciplina, i dipendenti comunali;
- o) rilasciare le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, le autorizzazioni e le concessioni edilizie, gli altri atti autorizzativi, concessori e di licenza a lui demandati da norme giuridiche;
- p) disporre le occupazioni temporanee e d'urgenza nei casi previsti dalla legge;
- q) disporre l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3-Emana in qualità, di capo dell'amministrazione comunale le ordinanze ordinarie per l'osservanza e la pratica applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari e, in qualità, di ufficiale di governo, le ordinanze di cui all' art.38 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 .

4-Provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5-Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art.32, comma 2, lettera n), della legge 8 Giugno 1990, n. 142, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppi consiliari

entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con proprio atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

6-Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

7-Per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale degli uffici e dei servizi del Comune, quando la legge non lo autorizzi ad avvalersi di uffici e servizi di altri enti o organismi.

8-Prima di assumere le funzioni presta giuramento dinanzi al Prefetto.

9-Distintivo del è Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 16 Assessore Anziano

1-Il primo nominativo fra gli assessori elencati nel documento programmatico svolge le funzioni di assessore anziano.

2-L'assessore anziano sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento dello stesso, sempre che non sia stato nominato l'assessore delegato. In caso di assenza o di impedimento anche dell'assessore anziano, si segue l'ordine dell'elenco di cui al documento programmatico. In caso di assenza o di impedimento degli assessori, subentra il consigliere anziano.

3-Se la cessazione della carica di Sindaco avviene per morte o decadenza, fino all'elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dall'assessore anziano, qualora non fosse stato nominato l'assessore delegato di cui all'art.17.

4-Se l'assessore anziano è cessato dalla carica per dimissioni revoca o altra causa, il Consiglio all'atto dell'elezione del sostituto individua anche chi svolge le funzioni di assessore anziano.

5-In sede di prima applicazione dello statuto, continua a svolgere le funzioni di assessore anziano chi ha riportato il maggior numero di voti all'atto dell'elezione della Giunta comunale.

Art. 17 Assessore Delegato - Vice Sindaco

1-Il Sindaco può delegare le proprie funzioni ad un assessore che assume la qualifica di Assessore delegato - Vice Sindaco.

CAPO IV CESSAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Art. 18 Mozione di sfiducia costruttiva

1-Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2-Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3-La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta (in conformità a quanto previsto dall'art.12).

4-La mozione viene messa in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5-L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6-La sfiducia costruttiva, nonché la revoca la decadenza e la sostituzione, nelle forme indicate nello statuto, si applicano anche agli amministratori di aziende speciali e di

istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, eletti dal Consiglio comunale.

CAPO V RESPONSABILITA' ED OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 19 Responsabilità

1-Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità, degli impiegati civili dello Stato.

2-Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché, coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta (in conformata a quanto previsto dall'art.12).

4-La mozione viene messa in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5-L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto. .

6-La sfiducia costruttiva, nonché la revoca la decadenza e la dicata nello statuto, si applicano anche sostituzione nelle forme in agli amministratori di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza eletti dal Consiglio comunale.

Art. 20 Obbligo di Astensione

1-Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 Aprile 1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

2-Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

3-Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale. In tal caso il Consiglio comunale o la Giunta provvedono a nominare, seduta stante, un consigliere o un assessore che svolge le funzioni di segretario limitatamente alla deliberazione di cui al comma 1.

TITOLO III Istituti di partecipazione e trasparenza

Art. 21 Organismi di Partecipazione dei Cittadini - Forme di Consultazione

1-Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2-A tal fine promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, in particolare su base di frazione che costituisce il nucleo caratteristico e tradizionale degli insediamenti abitativi sul territorio comunale, portatori di esigenze ed interessi autonomi particolari.

3-Promuove altresì la costituzione di consueti in particolare per i problemi degli anziani e per lo sviluppo delle attività, sportive riconoscendo in esse una qualificata funzione sociale quale fattore di progresso umano e civile.

4-Il Comune può organizzare inoltre la consultazione dei cittadini anche in quelle forme differenziate ed articolate che le varie circostanze suggeriscono.

5-Tutte le forme di consultazione debbono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

6-Il Comune riconosce la funzione sociale della Chiesa e collabora con essa agevolandone le iniziative tese a garantire il rispetto della vita ed i valori fondamentali dell'uomo e della famiglia.

7-I cittadini singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi; ad esse viene data risposta scritta entro un termine congruo dal loro ricevimento. Il Sindaco in considerazione della loro rilevanza può, inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di dello termina.

Art. 22 Diritti d'Accesso e d'Informazione dei Cittadini

1-Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2-Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro diritti soggettivi.

3-Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività, amministrativa.

Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrazioni generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge,

4-Il diritto i accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e nei limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in diritti di ricerca e di visura. Il rilascio di copie di progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse o private e' ammesso soltanto previo consenso del progettista.

5-La richiesta di accesso ai documenti deve essere scritta e motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

6-Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi o alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

7-Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 23 Referendum Consultivo

1-Il Consiglio comunale, su materie di rilevanza locale che dei cittadini, può, deliberare, anche su coinvolgano la generalità, dei cittadini, PUOI deliberare, anche su richiesta di almeno un terzo degli elettori, l'indizione di referendum consultivo interessante il corpo elettorale sentita la apposita Commissione di saggi nominata all'uopo dal Consiglio comunale.

2-La, deliberazione conciliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

3-11 referendum consultivo può, effettuarsi non più di tre volte nell'arco di un quinquennio. Non possono essere proposti referendum, nel possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali .e la proclamazione degli eletti.

In ogni caso il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4-La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

5-Non è, ammesso il referendum sui provvedimenti in materia di imposte, tasse e tariffe, sul bilancio comunale, sui provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni di legge.

6-Apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum ed il Funzionamento della Commissione di saggi di cui al comma 1.

Art. 24 Partecipazione al Procedimento Amministrativo

1-Il Comune assicura la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

2-Le modalità della partecipazione sono stabilite in armonia con le previsioni della legge 718190, n.241, da apposito regolamento.

TITOLO IV CAPO 1 Segretario comunale

Art. 25 Segretario Comunale

1-Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, le cui attribuzioni, responsabilità, il cui stato giuridico ed economico sono regolati dalla legge.

Art. 26 Funzioni del Segretario Comunale

1-Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente :'

a) è, il capo del personale;

b)sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio. e ne coordina le attività, secondo le modalità ed i criteri precisata dallo statuto e dai regolamenti comunali;

c)cura l'attuazione dei provvedimenti;

d) vigila sull'istruttoria delle deliberazione e provvede ai relativi atti esecutivi;

e)Determina per ciascun tipo di procedimento, in conformità, ad apposita norma regolamentare, le modalità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, curandone il coordinamento Con i funzionari responsabili di ciascuna area funzionale.

2-Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco. Oltre al parere sulle proposte di deliberazioni spettanti al Consiglio ed alla Giunta, esprime, su richiesta del Sindaco, il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso delle riunioni dei detti organi.

3-Il Segretario presiede tutte le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile della conformata, delle procedure d'appalto e di concorso a norma di legge e di regolamento.

4-Puo' rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale e nei limiti di cui alla legislazione vigente gli atti ed i contratti.

Art. 27 Vice-Segretario

1-Il Comune può, avere un vice-segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario comunale; in tale posizione lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, a norma delle leggi dello Stato.

CAPO II UFFICI E PERSONALE

Art. 28 Dotazione orgnics e principio di separatezza

1-Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2-II - Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separatezza delle funzioni di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, dalla gestione amministrativa, che è attribuita in virtù di legge ed in conformità alle norme dello statuto, al Segretario comunale e ai funzionari responsabili dei servizi, individuati nel regolamento della dotazione organica del personale, ovvero con deliberazione conciliare.

Art. 29 Articolazione degli Uffici

1-Gli uffici comunali si articolano in aree.

2-Nell'area si individuano le strutture organizzative di massima dimensione presenti nell'ente

finalizzate a garantire l'inefficienza dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più, materie affini o complementari.

3-La gestione amministrativa dei singoli servizi è attribuita ai funzionari responsabili, individuati con il regolamento della dotazione organica, ovvero con deliberazione conciliare, che ne determina anche le modalità del coordinamento.

Art. 30 Direzione e Coordinamento dell'Attività Amministrativa

1-Il regolamento disciplina lo stato giuridico del personale prevedendone in particolare:

a)le competenze;

b)l'attribuzione di responsabilità gestionale degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;

c)le modalità, dell'attività, di coordinamento tra il Segretario comunale, le varie figure professionali ed i funzionari responsabili delle singole aree e servizi.

2-Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale direttivo spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità, preventivamente e concordemente prestabilire.

3-Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché, concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

4-Il Segretario del Comune esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.

CAPO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 31 Profili Organizzativi

1L'ordinamento del personale del Comune è informato ai principi di professionalità, e responsabilità, in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

2-Il regolamento, oltre agli oggetti di cui all'art.2 della legge 29/3/1983 n. 93, disciplina tra l'altro:

- la dotazione organica complessiva e per ufficio e qualifica funzionale;

-l'organizzazione degli uffici;

-le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;

-l'attribuzione ai funzionari di più alto livello di responsabilità gestionali;

-le modalità, di esercizio dell'attività, di direzione e coordinamento dell'attività degli uffici da parte del Segretario;

-le modalità, per la designazione da parte del personale comunale di un componente della Commissione di disciplina;

-le modalità, per l'acquisizione a tempo determinato di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

3-Spetta ai funzionari di più alto livello la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune sotto il profilo della gestione e tecnica secondo le norme dettate dallo statuto e dai amministrativa e tecnica secondo le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti.

4-I funzionari di più alto livello sono direttamente responsabili nei confronti degli organi di governo del Comune del perseguimento degli obiettivi programmatici sotto il profilo della correttezza tecnica e amministrativa e dell'efficienza della gestione con riferimento ai compiti ad essi affidati.

Art. 32 Collaborazioni Esterne

1-Per il perseguimento di obiettivi determinati e per il conferimento di studi e ricerche implicanti particolari conoscenze, Comune può avvalersi di collaborazioni e consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità mediante convenzioni di diritto privato a termine, secondo le norme del regolamento.

Art. 33 Responsabilità Disciplinare

1-La responsabilità disciplinare, le relative sanzioni il procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizi sono disciplinate dal regolamento del personale sulla base delle norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO V Ordinamento dei servizi pubblici

CAPO I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 34 Forme di gestione dei Servizi Pubblici

1-Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, locale.

2-I servizi realizzati in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge.

3-Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a)in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b)in forma associata o consortile con altri;

c)in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

d)a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

e) a mezzo di ,istituzionali per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

f) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati

Art. 35 Aziende Speciali ed Istituzioni

1-L'azienda speciale e' ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2-L'istituzione e, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3-Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4-Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità, del candidato, e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5-Llazienda e l'istituzione informano la loro attività, a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

6-Nellámbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e' dai regolamenti del Comune.

7-Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché, forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti stillo svolgimento dei servizi.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 36 Convenzioni - Accordi di Programma – Consorzi

1-Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula e conclude accordi di programma, con altri enti locali (Comuni, Provincia, Comunità Montana) previa approvazione del Consiglio comunale.

2-Il Comune partecipa altresì, a consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri enti locali, in base ad una convenzione approvata, unicamente allo statuto del consorzio, con

deliberazione del Consiglio Comunale., a maggioranza dei componenti.

TITOLO VI Ordinamento finanziario

CAPO 1 FINANZA

Art. 37 Autonomia Finanziaria

1-Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2-II. Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle. imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 38 Risorse Finanziarie

1-Le entrate del Comune sono costituite da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale:
- risorse per investimenti;
- altre entrate di natura ordinaria e straordinaria;

2-I servizi pubblici comunali trasferimenti erariali.

3-I servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità

sono finanziati con le entrate fiscali, che integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4-II Comune determina le tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici a carico degli utenti secondo criteri di economicità ed efficienza, tenendo conto delle finalità, sociali del servizio.

5-La copertura finanziaria degli oneri connessi all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate al Comune dalla Regione e' assicurata da quest'ultima.

CAPO II BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 39 Bilancio

1-II bilancio di previsione del Comune, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi di legge, e' redatto in termini di competenza e di cassa e si conforma ai principi dell'universalità, integrata e del pareggio economico e finanziario.

2-Con riferimento agli obiettivi della programmazione, al bilancio sono allegati una relazione previsionale e una programmatica.

3-II bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4-La copertura finanziaria degli impegni di spesa e' attestata dal responsabile del servizio finanziario a pena di nullità.

Art. 40 Rendicontazione

1-I risultati della gestione, rilevati mediante contabilità, economica, sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio comunale, nei termini di legge.

2-Alla proposta di conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della Giunta, contenente le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta in base ai risultati conseguiti, in rapporto ai programmi elaborati e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti inerente la regolarità, contabile e finanziaria e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Art. 41 Revisore dei Conti

1-II Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, la cui scelta e durata in carica e' stabilita in conformità, alla legge e secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

2-II revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, ed esercita, con le modalità previste dal regolamento, le funzioni ed i compiti stabiliti dalla legge con riguardo alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sull'accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3-II Consiglio può affidare al revisore dei conti il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 42 Controllo della Gestione

1-I responsabili degli uffici comunali eseguono periodicamente, secondo le norme del regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio, relativi ai servizi a cui sono preposti.

2-Sulla base delle rilevazioni dei responsabili degli uffici, la Giunta riferisce periodicamente al Consiglio, con le modalità, stabilite dal regolamento, in ordine alla situazione della tesoreria, dei conti e del bilancio.

3-Ove si preveda un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza e della gestione dei residui, la Giunta propone al Consiglio, secondo le modalità, stabilite dalla legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 43 Regolamento di Contabilità

1-Il regolamento comunale di contabilità, disciplina in conformità alla legge, l'amministrazione del demanio e del patrimonio comunale nonché il servizio di tesoreria del Comune.

CAPO III ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 44 Attività Contrattuale

1-L'attività contrattuale del Comune e' regolata dalla legge, dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano, e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

2-La stipula degli atti contrattuali viene effettuata in conformità delle norme vigenti.

CAPO IV SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 45 Tesoreria

1-Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a)la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b)il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c)il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9.del D.L. 10 Novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 Gennaio 1979, n.3

2-I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, di cui all'art.59 , comma 1, della legge 8 Giugno 1990, n. 142, nonché della stipulanda convenzione.

TITOLO VII Norme transitorie e finali

Art. 46 Revisioni Statutarie

1- Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4 legge 142/90.

2-Nessuna iniziativa per la revisione dello statuto può essere adottata, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

Art. 47 Regolamenti Comunali

1-Il regolamento interno del Consiglio comunale può essere deliberato trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2-,Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità, e quello relativo alla disciplina dei contratti, sono deliberati entro 2 anni dalla data indicata al primo comma.

Art. 48 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1-Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2-Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni disposte dal precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3-Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.